


# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0016/2004**

14.10.2004

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi  
(COM(2004)0569 – C6-0121/2004 – 2004/0191(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Jean-Paul Gauzès

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE .....	6
PROCEDURA.....	8



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2004)0569 – C6-0121/2004 – 2004/0191(CNS))**

**(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0569)<sup>1</sup>,
  - visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,
  - visti gli articoli 94 e 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
  - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C6-0121/2004)
  - visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0016/2004),
1. approva la conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

## MOTIVAZIONE

### I. Sintesi

Constatando che, in mancanza di coordinamento dei regimi nazionali di tassazione dei redditi da risparmio, alcuni cittadini degli Stati membri potevano sfuggire a qualsiasi forma di tassazione nel proprio Stato di residenza per quanto riguarda gli interessi percepiti in un altro Stato, si è deciso di preparare una direttiva per ovviare a questa situazione che favorisce lo sviluppo di una concorrenza dannosa per quanto riguarda la fiscalità visto che i flussi di capitale tendono ad andare verso paesi extracomunitari e con fiscalità anormalmente bassa. La mancanza d'informazione su questi redditi ostacola quindi il corretto funzionamento del mercato unico.

In questo contesto, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, con decisione del 16 ottobre 2001, a negoziare con la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino idonei accordi al fine di garantire l'adozione da parte di questi paesi di misure equivalenti a quelle applicate all'interno della Comunità, onde assicurare un'imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Da allora, il Consiglio ha adottato la direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi il 3 giugno 2003. Essa prevede un sistema di scambio di informazioni la cui applicazione era inizialmente fissata al 1° gennaio 2005.

Tre Stati membri (Austria, Belgio, Lussemburgo) hanno posto condizioni a questa abolizione del segreto bancario. Hanno ottenuto l'attuazione di un periodo transitorio durante il quale sono autorizzati a prelevare una tassa, anziché praticare questo scambio di informazioni.

Il Consiglio ha già concluso un accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio con la Svizzera. Questo accordo, come quelli relativi ad Andorra e al Liechtenstein, comprende quattro elementi: ritenuta alla fonte condivisa con il paese di residenza, divulgazione volontaria di informazioni su iniziativa del beneficiario dei redditi, clausola di riesame, compimento di progressi in materia di scambio di informazioni in caso di frode fiscale.

Gli accordi con Andorra e il Liechtenstein sono stati presentati al Consiglio in vista della loro conclusione. Per il Liechtenstein, l'accordo è accompagnato da un protocollo di accordo ausiliare tra il Principato del Liechtenstein e la Comunità europea. Per Andorra, l'accordo è accompagnato da un memorandum comune d'intesa ausiliare tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Principato d'Andorra, dall'altro. Conformemente alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 21 gennaio 2003, questi due testi confermano che, nel corso del periodo transitorio previsto nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, la Comunità europea avvierà dei colloqui con altri importanti centri finanziari affinché adottino misure equivalenti a quelle che devono essere applicate dalla Comunità.

Il Consiglio ha espresso un accordo politico sul testo. Ora è consultato il Parlamento europeo.

## **II. Osservazioni del relatore**

Il relatore ritiene che, sul piano tecnico, gli accordi oggetto della proposta di decisione del Consiglio siano soddisfacenti. Si tratta inoltre di un passo importante sul piano politico. Non si propongono quindi emendamenti.

Gli accordi avranno l'effetto di garantire l'adozione da parte dei paesi interessati di misure equivalenti a quelle che devono essere applicate all'interno dell'Unione europea per un'imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi realizzati in uno Stato e destinato a beneficiari che risiedono in un altro Stato. Questo dispositivo è tale da consentire una efficace tassazione necessaria per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa e contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico. Per conseguire detto obiettivo, lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali previsto da questi testi costituisce uno strumento idoneo.

Occorre che i negoziati con i paesi terzi siano conclusi a tempo opportuno. I negoziati con la Svizzera sono completati; quelli con San Marino e Monaco saranno conclusi nel prossimo futuro. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'attuale quadro delle relazioni bilaterali con gli Stati membri in materia fiscale permette di concludere che esistono già misure equivalenti.

L'applicazione di questa serie di accordi era prevista inizialmente per il 1° gennaio 2005. Con decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, però, essa è stata rinviata al 1° luglio 2005, perché dovranno essere soddisfatte entro tale data le diverse condizioni di applicazione. E' importante che sia rispettata questa data affinché l'insieme del dispositivo possa essere applicato in buone condizioni.

Giova sottolineare che il Principato di Andorra non figura più sulla lista dei paesi non cooperativi che il GAFI (Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di capitali) pubblica regolarmente. Apprezziamo gli sforzi del Principato volti ad instaurare una trasparenza fiscale e un'effettiva cooperazione giudiziaria che consenta di lottare contro la frode e il riciclaggio. Quanto al Liechtenstein, non è più sulla lista dei paesi non cooperativi dal giugno 2001. Da allora, il Principato ha ancora fatto notevoli progressi in questo settore, applicando in particolare un codice di buona condotta fiscale che mette in atto le 40 raccomandazioni del GAFI.

Il relatore ritiene tuttavia che sia Andorra che il Liechtenstein, i quali hanno scelto di costruire parte della loro prosperità sullo sviluppo dei servizi finanziari, debbano continuare a rispettare le regole del gioco e ad incrementare la propria collaborazione contro il riciclaggio di denaro.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi	
<b>Riferimenti</b>	COM(2004)0569 – C6- 0121/2004 – 2004/0191(CNS)	
<b>Base giuridica</b>	art. 300, par. 3, primo comma, CE	
<b>Base regolamentare</b>	art. 51 e art. 83, par. 7	
<b>Consultazione del PE</b>	23.9.2004	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 13.10.2004	
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	– –	
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	– –	
<b>Cooperazione rafforzata</b> Annuncio in Aula	– –	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Jean-Paul Gauzès 13.10.2004	
<b>Relatore(i) sostituito(i)</b>	–	
<b>Procedura semplificata</b> Decisione	– –	
<b>Contestazione della base giuridica</b> Parere JURI	– –	
<b>Modifica della dotazione finanziaria</b> Parere BUDG	– –	
<b>Consultazione del Comitato economico e sociale europeo</b> Decisione in Aula	–	
<b>Consultazione del Comitato delle regioni</b> Decisione in Aula	–	
<b>Esame in commissione</b>	7.10.2004	
<b>Approvazione</b>	7.10.2004	
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli: 23 contrari: 0 astensioni: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pervenche Berès, José Manuel García-Margallo y Marfil, Guntars Krasts, John Purvis, Zsolt László Becsey, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Ian Stewart Hudghton, Sophia Helena In 't Veld, Wolf Klinz, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Katerina Batzeli, Mia De Vits, Harald Ettl, Thomas Mann, Diamanto Manolakou	
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	–	
<b>Deposito - rif. A6</b>	14.10.2004	A6-0016/2004